



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

A tutte le Associazioni, Fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro interessate

e.p.c.

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro

Al Segretario Generale

Al Direttore della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore

Circolare n. 16

Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

Art. 1

Soggetti legittimati a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda di concessione di contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale, da realizzarsi entro l'anno in cui il contributo è richiesto:

- associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, dotati di personalità giuridica

Art. 2

Modalità di presentazione della domanda

1. *Destinatario cui va indirizzata la domanda:* Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II "Istituti culturali" - Via Milano, n. 76 - 00184 - Roma.

2. *Presentazione della domanda:* Il legale rappresentante dell'ente presenta la domanda contenente le seguenti informazioni riguardanti l'ente:

- a) denominazione;
- b) sede legale;

- c) codice fiscale;
 - d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN e CIN) su cui versare l'eventuale contributo.
3. *Documenti da allegare alla domanda*: la domanda va corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:
- a) atto costitutivo e statuto;
 - b) ultimo bilancio consuntivo;
 - c) composizione delle cariche sociali;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta esclusivamente secondo l'allegato 1);
 - e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
 - f) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;
 - g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei casi di non assoggettabilità iscrizione Inps e Inail;
 - h) dettaglio delle voci di spesa e di entrata concernente l'iniziativa di cui all'art. 1

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata esclusivamente in modalità elettronica, mediante compilazione dei moduli presenti nel sito internet della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (www.dger.beniculturali.it).
È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

Art. 4

Composizione della Commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore generale della Direzione Educazione ricerca e istituti culturali, composta da:

- a) il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali o persona designata dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con funzioni di presidente;
- b) due esperti del settore bibliotecario;
- e) due esperti del settore della ricerca scientifica.

Svolge funzioni di segreteria un funzionario o assistente della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ovvero della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore.

2. I componenti della Commissione non ricevono compensi o gettoni di qualsiasi natura, fatte salve eventuali spese di missioni sostenute dai non residenti a Roma.

3. In ragione della specificità delle singole pubblicazioni o dei singoli convegni oggetto di richiesta di concessione di contributo, la Commissione potrà interpellare esperti del corrispondente settore scientifico-disciplinare, acquisendone il parere che sarà reso a titolo gratuito.

Art. 5

Convegni

Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1, sono valutabili i convegni, ad esclusione di:

- seminari;
- corsi di formazione;
- iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;
- presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi.

Per convegno si intende lo svolgimento, anche in via telematica, di un dibattito scientifico al quale partecipino quattro o più relatori, ad esclusione del moderatore, e che si svolga almeno per una sessione antimeridiana o pomeridiana.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il contributo, con specificazione del luogo e della data di svolgimento del convegno.
- b) preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative al convegno, incluse le spese di pubblicazione degli atti, se previste;
- c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ogni documentazione relativa alla iniziativa finanziata, nonché entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute;
- e) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali anche sul proprio sito istituzionale, riportando nella locandina, manifesto o ogni altro materiale divulgativo del convegno, centrato a due terzi, il logo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, scaricabile nel sito www.dger.beniculturali.it, con la specificazione che *“Il convegno è stato realizzato grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali”*.

Art. 6

Pubblicazioni

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni monografiche inedite di particolare rilevanza scientifica, tali da costituire un importante contributo ai fini del progresso della ricerca scientifica o della promozione culturale.

Ai fini dell'ammissione al contributo, la Commissione terrà in particolare considerazione l'organicità ed originalità della ricerca, la rilevanza scientifica degli autori e/o dei curatori.

Non sono valutabili le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno già oggetto di richiesta di contributo ai sensi dell'art. 5 della presente circolare, nonché le pubblicazioni periodiche.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere corredata dai seguenti documenti firmati dal legale rappresentante:

- a) relazione illustrativa contenente un piano della pubblicazione (numero approssimativo di pagine, articolazione interna ipotizzata, sintetico curriculum degli autori) e sue significative parti. In tale documento dovrà essere specificato che la pubblicazione sarà edita entro l'anno di richiesta del contributo.
- b) preventivo delle voci di spesa e di entrata relative alla pubblicazione;
- c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II "Istituti culturali" - Via Milano, n. 76 - 00184 - Roma, non appena stampate, almeno 3 esemplari cartacei della pubblicazione realizzata con il contributo eventualmente concesso nonché, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di contributo, il rendiconto definitivo delle spese sostenute;
- d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale Educazione, Ricerca e istituti culturali anche sul proprio sito istituzionale, riportando sul *retro* e sulla quarta di copertina il logo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti Culturali scaricabile nel sito www.dger.beniculturali.it, con la specificazione che "*La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali*".

Art. 7

Criteri di assegnazione del contributo

La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, tenuto conto del parere espresso dalla commissione nominata ai sensi dell'art. 4, previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, concede il contributo per l'organizzazione del convegno o la stampa della pubblicazione di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse di bilancio e comunque in misura non superiore alla differenza tra le voci di spesa e di entrata riportate in ciascuna domanda.

Art. 8

Termini per la presentazione della domanda

A decorrere dall'anno 2021, la domanda di concessione dei contributi di cui all'art. 1 può essere presentata dal 2 al 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 9

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

Art. 10

Termini di conclusione della valutazione delle domande

La commissione nominata ai sensi dell'art.5, conclude i propri lavori entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 8; l'erogazione dei contributi avviene entro i successivi 90 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e presenta il piano dei finanziamenti al Direttore Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali che lo approva con proprio decreto.

Il decreto di assegnazione delle risorse comprensivo dell'elenco delle istituzioni destinatarie dei contributi è pubblicato nel sito della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali www.dger.beniculturali.it

La pubblicazione ha valore di notifica per i destinatari

Art. 11

Abrogazione

La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare 27 dicembre 2012, n.108, in *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2013, recante "*Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro*".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario TURETTA

